

**COMUNICATO UFFICIALE N.04 DEL 05.03.2025
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Con riferimento al reclamo del 26.02.2025 inviato a questa Corte da parte della società LUPE SAN MARTINO A.S.D., avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Provinciale relativo alla gara n. 897 del 15.02.2025 – campionato Serie B femminile tra LUPE SAN MARTINO ASD e SISTEMA ROSA PALLACANESTRO A.S.D.

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Presidente: Alvise Bragadin

Componenti: Matteo Riovanto – Nicolò Bonifacio – Giacomo Guidoni

- esaminato il ricorso presentato a questa Corte in data 26.02.2024 con il quale la LUPE SAN MARTINO A.S.D. impugnando il provvedimento del Giudice sportivo del 15.02.2025 evidenzia le seguenti censure:
 -
 - a) erronea applicazione dell'art. 34 Regolamento esecutivo gare;
 - b) erronea applicazione dell'art. 26 Regolamento esecutivo gare;
 - c) erronea applicazione dell'art. 25 Regolamento esecutivo gare;
- sentita la reclamante ed esaminati gli ulteriori motivi aggiunti;
- espletata l'istruttoria interna all'udienza del 05.03.2025 mediante audizione degli arbitri e dell'ufficiale di campo addetto al cronometro dei 24 secondi;
- rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento ritiene di potere assumere la propria decisione senza ulteriore istruttoria.

*** **

- La vicenda assume carattere rilevante poiché, pur all'interno della cornice sportiva, impone la discussione degli adempimenti volti alla tutela della sicurezza e alla salute degli atleti.
- Per tale motivo, questa Corte ritiene doveroso ripercorrere alcuni passaggi necessari sia a motivare le decisioni assunte con il presente provvedimento, sia a ribadire con chiarezza gli impegni che incombono su ciascuna figura del contesto sportivo che ci riguarda:
 - La normativa nazionale (DL 69 2013 art. 7 comma 11 e successivamente il Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017 e L. 116/2021) che ben si integrano con l'ordinamento sportivo che ne recepisce gli effetti, dispongono che ogni impianto pubblico destinato alle attività sportive sia professionali, sia dilettantistiche siano dotati di DAE semi automatico stabilendone la condivisione tra coloro che utilizzano l'impianto.

- Sempre il Decreto Ministero della salute del 2017, art. 1 impone che ogni società sia munisca di una persona formata e competente all'utilizzo del DAE.
- L'art. 2 del DM 26 giugno 2017 stabilisce: *"... le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso ..."*.
- Parimenti l'art. 34 comma 4 del Regolamento esecutivo gare prevede: *"la Società ospitante ha l'obbligo (...), almeno venti (20) minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, (...) di verificare la presenza di un defibrillatore semiautomatico perfettamente funzionante e pronto all'uso e di almeno una persona abilitata all'utilizzo."*.

Tanto premesso, il combinato disposto delle norme sopra citate evidenzia che spetta alla Società (ospitante) anche per il tramite della persona incaricata all'utilizzo del DAE di: *i)* accertare la presenza ed il corretto funzionamento del defibrillatore prima di ogni gara, *ii)* indicare agli arbitri la presenza di una persona abilitata all'uso del DAE.

- Si può quindi ritenere che gli obblighi di verifica, presentazione agli arbitri dell'apparecchio e personale addetto all'uso, nel termine di 20 minuti prima della gara, spettano alla Società ospitante mentre, all'arbitro, è imposto il controllo della congruità degli adempimenti a norma di regolamento.
- La reclamante nella propria difesa conferma di non aver compiuto l'attività indicata nella normativa richiamata (cfr. pag. 7 ricorso 5° capoverso: *"la presunta anomalia del defibrillatore veniva individuata autonomamente dagli arbitri, senza la necessaria assistenza e/o collaborazione da parte degli addetti della società Lupe San Martino"*) dolendosi unicamente di non avere avuto il tempo (indicato in 20 minuti prima della gara) per risolvere l'assenza/malfunzionamento del DAE in oggetto.
- **Nulla documenta sul corretto funzionamento dell'apparecchio negli eventi sportivi che antecedevano la gara in questione.**

Tutto ciò considerato pare a questa Commissione che la tesi difensiva non può essere accolta posto che, se è la Società ospitante a doversi curare di verifiche nel termine di 20 minuti dalla gara diviene irrilevante la censura della reclamante relativamente ai tempi in cui è stata compiuta l'attività di verifica del DAE da parte degli arbitri; infatti l'impostazione difensiva di LUPE SAN MARTINO, riponendo gli oneri di verifica del DAE e del suo funzionamento sulla coppia arbitrale, inverte illegittimamente l'onere che la normativa richiamata pone chiaramente a carico della Società ospitante.

Nella vicenda non può trovare accoglimento nemmeno il richiamo per analogia dell'art. 34 comma 12 Regolamento esecutivo Gare, poiché la disposizione invocata trova applicazione in casi eccezionali (allontanamento del medico/strumentazione necessaria) quando non ci si trovi in una condizione di campo irregolare posto che l'inciso *"prima del termine della gara la stessa"* presuppone l'esaurito accertamento della regolarità del

campo con l'avvio della gara. Tale norma mira a regolare la condizione eccezionale dovuta ai casi in cui il medico, l'ambulanza, il DAE vengano allontanati per qualsivoglia motivo, nel corso della competizione, ma non per sanare l'irregolarità del campo che matura, in termini di perentorietà, con l'orario di inizio della partita.

Per tutto quanto esposto il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.

Quanto alla censura relativa all'art. 25 pare anche questa infondata.

Risulta infatti, sia da quanto dedotto dalla reclamante, sia da quanto riferito dagli arbitri e dall'addetto al tavolo nel corso dell'istruttoria interna effettuata da questa Commissione che l'arbitro abbia consentito alla Società ospitante di risolvere il difetto del DAE entro l'orario della gara (19:00) così senza contravvenire a quanto previsto dal secondo comma della norma posto che la stessa impone la fissazione di un termine senza dare alcuna indicazione della sua durata.

Anche il motivo di appello sub. art. 26 Regolamento esecutivo Gare è infondato. L'ultimo comma della norma, infatti, stabilisce: *"L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara"* così escludendo che possa trovare applicazione con riferimento alle attrezzature indispensabili, tra le quali si annovera il DAE.

Tanto rilvato

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **respinge integralmente il ricorso presentato;**
- **conferma** il provvedimento del Giudice sportivo del 15.02.2025;
- **manda se del caso** all'Ufficio Gare per l'omologazione del risultato 0-20 relativo alla gara n. 897 del 15.02.2025 – campionato Serie B femminile tra LUPE SAN MARTINO ASD e SISTEMA ROSA PALLACANESTRO A.S.D;
- **dispone** l'incameramento del contributo versato.

IL PRESIDENTE
Alvise Bragadin